

NOTIFICA ex art. 151 c.p.c.
TRIBUNALE DI RAGUSA-SEZIONE LAVORO
N. R.G.L. 709/2021 - Giudice dott.ssa Catalano Claudia Maria Angela

OGGETTO: AVVISO DA PUBBLICARSI CON URGENZA SUI SITI ISTITUZIONALI DEL MIUR E DELL'AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA SU DISPOSIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI RAGUSA DOTT.SSA CATALANO CLAUDIA MARIA ANGELA RELATIVO AL PROCEDIMENTO N. R.G.L. 709/2021.

La sig.ra Migliorino Carmela ha proposto con l'avv. Francesca Abbamo del Foro di Ragusa, avanti al Tribunale di Ragusa - Sezione Lavoro, Giudice designato Dott.ssa Catalano Claudia Maria Angela ricorso ex art. 414 c.p.c. con contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ai sensi dell'art. 151 c.p.c., n. R.G.L. 709/2021, contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- l'Ambito Territoriale di Ragusa e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, scuola primaria, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa (CONTROINTERESSATI).

Di seguito: In data 02.12.2015 la sig.ra Migliorino è stata immessa in ruolo nella c.d. fase C del piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n. 107/2015 (art. 1, comma 98, lett. c) su posti di potenziamento nella scuola primaria per le classi di concorso EE posto comune, superando il relativo anno di prova previsto in seno alla relativa ordinanza. Pertanto, è accaduto che l'odierna ricorrente immessa in ruolo nella c.d. fase C) del richiamato piano straordinario di assunzioni è stata costretta ad inoltrare domanda di mobilità disposta dall'Amministrazione odierna resistente nell'ambito del piano straordinario di mobilità territoriale e professionale di cui all'art.1, comma 108 della legge n. 107/2015 e di cui alla suddetta ordinanza ministeriale. Ed infatti, in mancanza di tale domanda, l'Amministrazione avrebbe comunque provveduto d'ufficio, il tutto con chiara violazione dei diritti dell'odierna ricorrente sui quali si tornerà nel prosieguo.Come indicato in seno alla citata procedura la sig.ra Migliorino è stata chiamata ad esprimere la propria preferenza in ordine agli ambiti territoriali destinatari di collocazione ed in seno alla citata domanda la medesima ha indicato quale primo ambito "Sicilia 0023".All'esito di tale procedura, l'odierna ricorrente è stata definitivamente collocata presso l'ambito territoriale del Veneto anziché presso l'ambito richiesto Sicilia 0023 e tale collocazione è stata alla medesima comunicato con mail del 24.08.2016. Deve precisarsi che la predetta comunicazione non ha indicato le motivazioni di tale trasferimento né tantomeno si è tenuto conto né delle preferenze espresse dalla medesima né è stato in alcun modo indicato il criterio utilizzato.Non senza aggiungere che con il richiamato piano straordinario di mobilità i docenti neo immessi in ruolo sono stati costretti a presentare domanda di mobilità territoriale, atteso che -in difetto- l'Amministrazione avrebbe comunque provveduto d'ufficio, il tutto con chiara violazione dei diritti dell'odierna ricorrente sui quali si tornerà nel prosieguo. La procedura di assegnazione di quest'ultima presso l'ambito territoriale del Veneto, invece che nell'ambito richiesto quale Sicilia 0023, disposta dal M.I.U.R., è gravemente lesiva dei diritti della medesima per i motivi meglio di seguito esposti.Deve osservarsi che anche per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 l'Amministrazione ha obbligato nuovamente i docenti e quindi anche l'odierna ricorrente a presentare domanda di mobilità di cui rispettivamente all'ordinanza n. 221/2017 del 12.04.2017 e 207 del 09.03.2018.In entrambi i casi, l'odierna ricorrente non ha ottenuto alcun trasferimento in Provincia di Ragusa. Lo stesso è accaduto per l'a.s. 2019/2020 e 2020/2021, per cui l'odierna ricorrente ha presentato la domanda di mobilità secondo quanto previsto dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo e ATA per il triennio 2019/2022, del 6.03.2019 e dall'Ordinanza Ministeriale n. 203 dell'8.03.2019, documentando il possesso dei titoli. Tuttavia anche in tal caso la stessa non ha ottenuto alcun trasferimento nell'ambito dalla medesima designato -Sicilia 0023-.Si precisa, inoltre, che a seguito della domanda di assegnazione provvisoria la sig.ra Migliorino per l'anno scolastico 2020/2021 la medesima è stata assegnata in via provvisoria presso l'Istituto G. D'Antoni di Scicli (RG).Deve, tuttavia, evidenziarsi che la predetta assegnazione ha natura provvisoria e che, comunque, solo fino al 31.08.2021 la sig.ra Migliorino è stata collocata presso la Provincia di Ragusa. Pertanto, dall'01.09.2021 la stessa sarà tenuta a riprendere servizio nella regione

di assegnazione definitiva. La procedura di assegnazione di quest'ultima presso l'ambito territoriale del Veneto, invece che nell'ambito richiesto quale Sicilia 0023, disposta dal M.I.U.R., è dunque gravemente lesiva dei diritti della medesima per i motivi meglio di seguito esposti.

Il contestato trasferimento è frutto di una procedura del tutto illegittima in quanto lo stesso è stato demandato ad un algoritmo informatico, pari ad , la cui illegittimità è stata accertata e dichiarata anche dal TAR Lazio. Con tale procedura automatica, equivalente, come detto, ad un vero e proprio algoritmo è stata esercitata una vera e propria attività amministrativa impersonale ed arbitraria, disponendo illogicamente trasferimenti in una provincia piuttosto che in un'altra. Invero, non solo sono sconosciuti i criteri utilizzati, ma nessuna motivazione è stata data dalla P.A., la quale si è limitata a comunicare il disposto trasferimento con una mera mail. Non sfuggirà che l'importanza della motivazione trova conferma in una sentenza della Corte Costituzionale (n. 310/2010), nella quale è stato appunto evidenziato come l'obbligo di motivare i provvedimenti trovi fondamento negli articoli 97 e 113 della Costituzione, posto che da un lato costituisce corollario dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, e, dall'altro, garantisce al destinatario del provvedimento, che ritenga lesa la propria situazione giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale. Ed ancora: "...l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi (vincolati e non), la cui valenza primaria è stata affermata anche a livello comunitario dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 41) e dall'art. 296 comma 2, Trattato UE, sia pure con riferimento agli «atti giuridici», non è volto soltanto a consentire il sindacato in sede giurisdizionale sul modo in cui l'Amministrazione ha esercitato i suoi poteri, discrezionali o vincolati, ma è anche rispondente al più generale dovere di trasparenza dell'Amministrazione in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari. In particolare, sia pure nella diversa varietà di contenuti, suscettibili di mutare in ragione della diversa tipologia di provvedimenti di volta in volta interessati dall'obbligo di motivazione, detto obbligo presenta un nucleo irriducibile, rappresentato dalla necessità che l'Amministrazione esteri, sia pure succintamente, le ragioni che l'hanno indotta a determinarsi in una determinata maniera..." (T.A.R. Puglia Bari, sez. III, n. 1005/2013). Del resto, la circostanza che l'odierna ricorrente sia stata trasferita a centinaia di chilometri di distanza dalla residenza sua e della propria famiglia, costituisce chiara violazione del principio meritocratico atteso che altri docenti, siccome infra dimostrato, con punteggio inferiore a quello attribuito alla medesima sono stati collocati presso l'ambito richiesto della Regione Sicilia. Ciò posto, risulta opportuno analizzare la contestata procedura di mobilità e le relative norme pattizie. L'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015, il quale stabilisce che "... per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. ...". Infatti, l'art. 6 del citato C.C.N.I. ha stabilito che "...gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da graduatorie di merito del concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia..."; mentre per gli "...assunti nell'a.s. 15/16 da Fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da G.A.E." è prevista la loro partecipazione alla "...mobilità territoriale...". In base alla predetta -illegittima- previsione di cui all'art. 6, dunque, solamente ai docenti provenienti dalla graduatoria di merito di cui al concorso del 2012 è stata assicurata e/o comunque concessa in privilegio la scelta sui posti disponibili della sede definitiva in ambito provinciale. Diversa sorte, invero, è stata segnata per i docenti provenienti dalle graduatorie ad esaurimento, come l'odierna ricorrente: questi ultimi, infatti, sono stati costretti a richiedere il trasferimento in una sede tra gli ambiti territoriali a

livello nazionale, concorrendo nella sede provinciale solo in via subordinata rispetto ai primi ed indipendentemente dal punteggio da ciascuno posseduto ai fini della mobilità.

Infatti, i docenti provenienti da G.A.E., pur avendo un punteggio più alto in graduatoria rispetto a quelli del concorso del 2012, hanno avuto l'assegnazione di sedi più distanti e del tutto differenti da quelle scelte con preferenza.

Altro pregiudizio patito dalla sig.ra Migliorino, oltre all'onere di partecipare alla mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, è costituito dal fatto che il M.I.U.R. non ha tenuto in alcun modo conto delle preferenze formulate in seno alla domanda di mobilità.

Conseguentemente, tale complesso meccanismo straordinario di mobilità, considerato alla stregua di una vera e propria lotteria, è risultato pregiudizievole per quei docenti, quale appunto l'odierna ricorrente, che sono stati assegnati e trasferiti in ambiti provinciali più lontani rispetto alla provincia di propria residenza, pur avendo superato a suo tempo un concorso regionale per l'assunzione presso la Regione Sicilia e pur avendo espresso delle preferenze in ordine alla collocazione nei rispettivi ambiti di appartenenza. I provvedimenti inerenti i trasferimenti, comunicati via mail, sono stati emessi non solo sulla base di una procedura del tutto contraria ai principi di trasparenza, buon andamento e correttezza dell'azione amministrativa, ma altresì sulla base di una ordinanza ministeriale (la n. 241/2016), i cui effetti alla suddetta data del 24.08.2016 erano già stati sospesi dal T.A.R. Lazio, Roma.

Ne deriva, dunque, che nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione dovrà essere dichiarata la nullità e/o l'annullamento del trasferimento presso l'ambito regionale del Veneto disposto nei confronti della sig.ra Migliorino, la quale, conseguentemente dovrà essere collocata presso l'ambito prescelto quale Sicilia 0023.

Il ricorso si notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. “ Forme di notificazione ordinate dal Giudice” nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nell'elenco trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo anno scolastico 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, Ufficio Scolastico Provinciale di Ragusa, scuola primaria, previa consegna di copia del ricorso introduttivo, del provvedimento autorizzativo e del decreto di fissazione dell'udienza su supporto informatico e con pubblicazione di avviso ex art. 151 c.p.c. sul sito web istituzionale del MIUR e dell'Ambito Territoriale di Ragusa, come da decreto di autorizzazione emesso dal Giudice del Lavoro Dott.ssa Catalano Claudia Maria Angela in data 26.04.2021.

In relazione al ricorso in oggetto, l'udienza di discussione nel merito è fissata il 19.10.2021.

Ragusa, 04.05.2021

avv. Francesca Abbramo